

## **TI\_GERICHTE 15.2002.38 vom 11. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.38](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.38)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.38 du 11 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.38 del 11 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.04.2002  
15.2002.38

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2002.00038 Lugano 11 aprile 2002 FP/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 15 febbraio 2002 di \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ contro l'operato dell'amministrazione speciale del fallimento \_\_\_\_\_, procedura concernente anche \_\_\_\_\_ rappr. da \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ viste le osservazioni: - 28 febbraio 2002 di \_\_\_\_\_; - 28 febbraio 2002 del presidente della delegazione dei creditori del fallimento; - 28 febbraio 2002 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; - 11 marzo 2002 dell'amministrazione fallimentare speciale ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con circolare 27 novembre 2002, inviata a tutti i creditori ammessi in graduatoria, l'amministrazione del fallimento \_\_\_\_\_ ha sottoposto ai creditori la proposta di vendita a trattative private degli attivi; che il punto 3 di tale circolare, denominato "Ragguagli sulla proposta di concordato del fallito", prevedeva che la proposta di concordato sarebbe stata sottoposta all'assemblea dei creditori, convocata dopo il versamento da parte del fallito dell'importo di fr. 2'000.-- a copertura delle spese; che inoltre l'amministrazione fallimentare speciale informava i creditori che la procedura di realizzazione degli attivi non sarebbe stata sospesa in attesa della decisione dell'assemblea dei creditori in merito alla proposta di concordato formulata dal fallito; che con ricorso 15 febbraio 2002 \_\_\_\_\_ si aggrava contro la decisione dell'amministrazione fallimentare speciale di non sospendere le procedure di realizzazione ed in particolare di non sospendere quella relativa alla part. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ RF di \_\_\_\_\_; che per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento; che nel caso di specie il ricorrente ha avuto notizia della decisione dell'amministrazione di non sospendere la realizzazione degli attivi già il 27 novembre 2001, data dell'invio della circolare a tutti i creditori ed al fallito, come si evince dalla "distinta d'impostazione per lettere raccomandate e valori" prodotta dall'amministrazione fallimentare speciale (cfr. doc. 1); che inoltre l'avviso d'incanto relativo alla part. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ del RF di \_\_\_\_\_ è stato pubblicato sul FUC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; che di conseguenza il ricorso 15 febbraio 2002 \_\_\_\_\_ contro la decisione di non sospendere

la realizzazione degli attivi ed in particolare della part. \_\_\_\_\_ ,piano \_\_\_\_\_ del RF di \_\_\_\_\_ in attesa della delibera da parte dell'assemblea dei creditori in merito alla proposta di concordato formulata dal fallito, si rivela manifestamente tardivo e va quindi dichiarato irricevibile; che sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); richiamati gli art. 17 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso 15 febbraio 2002 di \_\_\_\_\_, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.